

I MATRIMONI FORZATI E COMBINATI IN ITALIA
AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE E POLITICA DEL DIRITTO
A cura dell'ufficio legale dell'ONG Differenza Donna

1. L'ONG Differenza donna

2. Il fenomeno: definizione e caratteristiche

Preliminarmente, appare utile una precisazione terminologica.

Nel definire un "matrimonio forzato" generalmente si richiama la *Forced Marriage Unit* britannica: "*A marriage conducted without the valid consent of both parties, where duress is a factor*" (Working group on forced marriage, 2000), definizione concordata da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di associazioni di donne di minoranze presenti sul territorio, funzionari dell'Home Office, parlamentari, forze dell'ordine e educatori, soggetti che a loro volta hanno proceduto a consultare esperti e membri delle comunità interessate dal fenomeno.

Centrale nella costruzione terminologica del fenomeno è il ruolo del consenso.

L'art. 16 (2) della Dichiarazione dei diritti umani, prevede che "Il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri sposi".

Il tema del consenso ricorre all'Art. 16 (1) (b) della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW).

Altro atto rilevante è la Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni (CCM) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 7 novembre 1962, che al punto 1 stabilisce: "Non verrà contratto legalmente alcun matrimonio senza il pieno e libero consenso dei partners".

Nei rapporti periodici delle Special Rapporteurs ONU il matrimonio forzato ricorre tra le forme di violenze maschili nei confronti delle donne (Coomaraswamy, 2000; 2002; Ertürk, 2009; Manjoo, 2010).

L'articolo 37 Convenzione di Istanbul impone agli Stati di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio e il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

L'attenzione così si è spostata così dal consenso alla costrizione, da penalizzare.

Appare utile chiarire, tuttavia, che nella prospettiva dell'ONG Differenza Donna, tutte le norme incriminatrici, ivi comprese quelle raccomandate per sanzionare i matrimoni forzati, seguendo peraltro l'ottica della Convenzione di Istanbul, sono da considerare come componente, neppure prevalente, di una strategia di intervento **multi-dimensionale** e **multi-agenzia**: l'effettiva deterrenza ed efficacia general-preventiva delle fattispecie incriminatrici possono essere garantite solo da un quadro di misure di sensibilizzazione, prevenzione, formazione che coinvolgano direttamente le donne, ragazze e bambine delle comunità interessate e interventi rivolte a tutti i componenti delle famiglie, superando la costruzione normativa del fenomeno come reato "culturalmente orientato".

Si ritiene necessario, infatti, stimolare la consapevolezza che i matrimoni forzati sono una specifica **forma di violenza maschile contro le donne** che, a prescindere dall'origine geografica e l'appartenenza culturale delle vittime e dei soggetti agenti, sono stati componenti anche della struttura sociale italiana, e possono essere progressivamente eradicati attraverso un lavoro di **sensibilizzazione, incremento della consapevolezza sulle conseguenze dannose e sul loro disvalore sociale**, alla pari dei cosiddetti delitti d'onore, abrogati in Italia solo con legge del 1981, intervenuta tardivamente a sancire un cambiamento culturale già in atto nella società italiana.

A tal fine, secondo l'esperienza dell'ONG Differenza Donna, è imprescindibile l'adozione di un approccio fondato sulla **tutela dei diritti e libertà fondamentali** integrato dalla **prospettiva di genere**: i matrimoni forzati, a differenza dei matrimoni combinati, riguardano infatti esclusivamente giovani donne, ragazze, finanche bambine, sia di cittadinanza italiana sia cittadine di paesi terzi soggiornanti in Italia. Il fenomeno, inoltre, riguarda le giovani donne e ragazze Rom e Sinti presenti

sul territorio, spesso sin dalla nascita, e generalmente prive di titolo di soggiorno oppure cittadine italiane¹.

Tali tratti sono desunti dall'ONG Differenza Donna dall'esperienza diretta delle donne accolte e ospitate dai centri antiviolenza e dalle case rifugio e collimano con l'esperienza di altre organizzazioni femministe e per la promozione dei diritti umani impegnate sul fenomeno², ma mancano ricerche complete che possano restituire una fotografia precisa del fenomeno.

Pertanto, imprescindibile iniziativa da programmare, in attuazione degli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia, è lo svolgimento di **un'indagine articolata** che superi l'approccio fondato sulla stima della prevalenza, che non consente di programmare azioni concrete ed efficaci, rischiando invece di stigmatizzare specifici gruppi sociali.

È necessario predisporre un'azione investigativa che rilevi e descriva l'estensione e le caratteristiche del fenomeno e quindi il numero, la dinamica e le peculiarità dell'esperienza delle donne e delle ragazze a rischio di matrimoni forzati, ivi comprese le loro caratteristiche (età, scolarizzazione, sesso, paese di origine), la strategia dalle stesse dispiegata o ipotizzata per sottrarsi all'imposizione, le conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e sociali vissute dalle donne costrette a vivere ancora in un matrimonio imposto. Le operazioni di rilevazione, oltre che avvalersi della tecnica CATI (telefonicamente con l'ausilio del computer), CAPI (incontri faccia a faccia con il supporto di un pc portatile), e di questionario di *screening*, potrà trarre vantaggio dalla conduzione di *focus groups* condotti avvalendosi dei centri antiviolenza.

In assenza di un'indagine di tale portata, ogni intervento legislativo risulterà insufficiente a contenere il fenomeno e i suoi effetti dannosi per le donne.

3. Rilievi critici sui disegni di legge

Nell'insieme i disegni di legge in discussione incentrano la risposta sulla introduzione di fattispecie incriminatrici *ad hoc*, problematiche sia con riguardo alla loro concreta efficacia deterrente sia sotto il profilo della loro formulazione tecnica.

Il d.d.l. a.s. n. 174 prevede all'articolo 1 l'introduzione di tre nuove disposizioni nel codice penale: art. 609 terdecies- delitto di matrimonio forzato punito con la reclusione da tre a sette anni, integrato dalla condotta di chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale con sé o con terzi anche in un paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Pone problemi interpretativi l'espressione "relazione domestica", inoltre punisce una condotta già sanzionabile dai delitti di cui agli artt. 572, 610, 612 c.p., con pene anche più severe.

art. 609 quaterdecies-aggravanti, tra cui l'aumento di pena da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di anni dieci, circostanza costruita sottovalutando, di fatto, la gravità delle condotte che si intendono sanzionare e che dinanzi ad una vittima minore di anni dieci configurano reati ben più gravi (dai maltrattamenti aggravati, 572 c.p., fino alla violenza sessuale aggravata punita con reclusione da sette a quattordici anni, 609 ter c.p., ma anche riduzione in schiavitù, art. 600 c.p.).

art. 609 quindicies: pene accessorie, compresa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Aspetto rilevante è l'extra territorialità, la quale tuttavia ha un valore in termini di protezione, oltre che di deterrenza, solo se si assicuri pieno coinvolgimento delle autorità italiana anche in paesi terzi in azioni di rintraccio a seguito di rimpatrio forzato e messa in sicurezza sul territorio del paese di rimpatrio attraverso meccanismi di cooperazione internazionale ad hoc.

Imprescindibile a tal riguardo, inoltre, è una riflessione su misure di ripristino del diritto alla residenza e al permesso di soggiorno autonomo in attuazione dell'art. 59 Convenzione di Istanbul, oltre i limiti di cui all'art. 18 bis d. lgs 286/1998 nonché sul riconoscimento della cittadinanza italiana alle giovani di origine straniera proveniente da paesi terzi e cresciute sul territorio italiano.

¹ Rapporto Ombra della piattaforma Lavori in corsa CEDAW, 2011.

² Davide, A., Dal Pra, T., Randini, P., Spinelli, B., Trama di Terre (a cura di) (2014), Onore e destino, izzat e kismet, honour and fate. Linee guida per la prevenzione ed il contrasto ai matrimoni forzati, Imola.

All'articolo 2 del d.d.l. si istituisce un osservatorio, da integrare per composizione ricomprendendo espressamente l'adesione ad un approccio di genere, il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile specializzata in tema di violenza nei confronti delle donne, con riferimento specifico ai centri antiviolenza, ma anche a rappresentanti della scuola primaria e secondaria, dell'università, del personale socio-sanitario. Ultronea risulta la previsione di un piano di azione ad hoc, essendo già previsto un piano nazionale antiviolenza, da riarticolare e stabilizzare nel tempo, anche con adeguata dotazione finanziaria, non prevista nel d.d.l., che potrà occuparsi approfonditamente del fenomeno. Con riguardo alle disposizioni proposte con il d.d.l. a.s. n. 662³, si accentua la visione "culturalista" del fenomeno con richiamo ai precetti religiosi, con derive discriminatorie che fanno dubitare della costituzionalità della disposizione e che ignora come il fenomeno sia non già modalità radicale di professione religiosa, bensì pratica slegata dalla religione e alimentata da una cultura, ben nota alla nostra società, di subordinazione delle donne al potere maschile.

In definitiva, facendo tesoro dell'esperienza maturata in tema di mutilazioni genitali femminili, che a seguito dell'introduzione della fattispecie incriminatrice ad hoc sono rimaste comunque drammaticamente sommerse in Italia, a differenza dell'ordinamento francese nel quale la sussunzione delle varie forme di MGF nel delitto di lesioni gravissime si è rivelata più efficace e meno stigmatizzante culturalmente, si segnala che le misure penali sono una falsa "buona soluzione"⁴, e si ritiene necessario valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte a valorizzare le disposizioni già esistenti nel nostro ordinamento che tutelano **la libertà personale** da molteplici forme di coercizione funzionali a compiere atti non voluti, compresi quelli relativi alle scelte attinenti alla vita privata, familiare e sessuale, e che sono incentrate sull'accertamento del consenso delle parti coinvolte.

Far rivivere tali disposizioni e stimolare l'accertamento che le stesse richiedono consentirebbe, infatti, come ha rilevato Carole Pateman, di spostare l'attenzione innanzitutto sulle condizioni nelle quali una donna o una ragazza esprime il proprio consenso, quindi sul contenuto del contratto che conclude, portando l'attenzione anche sulle condizioni di libertà individuale e eguaglianza che consentono o impediscono alle donne di esprimere liberamente il proprio consenso, sulla necessità, infine, di analizzare le relazioni di potere nella loro vita e la connessione tra le varie forme di subordinazione⁵.

In particolare, l'**art. 122 codice civile**, che prevede tra le cause di impugnazione del matrimonio la violenza e il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo, formula più ristretta rispetto a quella proposta durante i lavori parlamentari, "timore reverenziale di tale gravità da doversi ritenere un vizio del consenso", che potrebbe essere recuperata dal legislatore; Utile sarebbe inoltre intervenire proceduralmente:

³ art. 605 bis, costrizione al matrimonio forzato, punisce la condotta di chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi o comunque sfruttando una situazione di vulnerabilità costringe altri a contrarre matrimonio o una unione civile, anche in un Paese estero, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 605-ter. - (*Induzione al viaggio finalizzato al matrimonio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei casi previsti dall'articolo 605-bis, chiunque, con artifici, raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, o comunque sfruttando una situazione di vulnerabilità induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o un' unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il matrimonio l'unione civile non vengono contratti.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni di cui all'articolo 609-quater.

Art. 605-quater. - (*Costrizione al matrimonio di persona minorenni*). – Se i reati di cui agli articoli 605-bis e 605-ter sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni».

⁴ Diawara, D., Jama, C. (2009), "Une loi pénale spécifique contre le mariage forcé? Une fausse bonne solution", in Voix de Femmes, Étude de faisabilité d'une Cellule d'Alerte, de Veille et d'Intervention en faveur des jeunes mineures et majeures en danger d'envoi forcé et de mariage forcé à l'étranger, Paris: Voix de Femmes.

⁵ C. Pateman, "Women and Consent", Political Theory, 1980, 8(2), pp.149-168.

- sull'onere della prova per chi ricorra all'autorità giudiziaria civile per porre fine a un matrimonio forzato: la parte attrice che allegghi di aver contratto un matrimonio per timore ex art. 122 c.c. correlando la domanda ad elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza del timore (o della violenza), il legislatore potrebbe spostare sul convenuto l'onere di provare che non vi sia stata alcuna violazione, così come avviene nel contesto della tutela contro le discriminazioni (Decreti legislativi 9 luglio del 2003, n. 215 e 2003, n. 216);
- sul termine di impugnazione del matrimonio per violenza e timore: l'articolo 122 c.c. ultimo comma prevede che l'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. Tale termine potrebbe essere prolungato, seguendo il legislatore tedesco del 2011 e potrebbe decorrere dal compimento della maggiore età.
- Rilevano inoltre tutte le disposizioni del codice civile relative all'esercizio della responsabilità genitoriale (artt. 330-decadenza, 333-condotta pregiudizievole ai figli, 336 bis-ascolto del minore), e quelle relative agli ordini di protezione (362 bis, 342 ter c.c.).

In ambito penale sono già direttamente applicabili i delitti di cui agli artt. 610-violenza privata, 609 bis e ss.-violenza sessuale, fino alla riduzione in schiavitù punita dall'art. 600 c.p., senza dimenticare il delitto di maltrattamenti, reati che richiederanno accertamento sia nei confronti dei genitori che del marito.

Per ciò che riguarda le norme processuali, sono funzionali alla protezione delle donne che hanno subito matrimoni imposti, le misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e ss. c.p.p.

4. Raccomandazioni

L'ONG Differenza Donna raccomanda di promuovere iniziative legislative volte a

- finanziare un'indagine volta a verificare l'incidenza dei matrimoni forzati tra la popolazione;
- assicurare un approfondimento sul tema nel contesto del piano nazionale antiviolenza
- finanziare azioni e campagne di sensibilizzazione e prevenzione che coinvolgano servizi socio-assistenziali, sanitari, centri antiviolenza, scuole primarie e secondarie
- finanziare formazione di personale specializzato compresi mediatori e interpreti;
- finanziare percorsi di fuoriuscita dalla violenza e reinserimento sociale per le vittime;
- finanziare la costituzione di una unità operativa interministeriale (ministero Interno, Esteri e Giustizia) per assicurare adeguata protezione anche in caso di rimpatrio forzato;
- finanziare misure di attuazione della Raccomandazione 1723/2005 del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci (Council of Europe Parliamentary Assembly Recommendation 1723 (2005) 'Forced marriages and child marriages'), contenente indicazioni operative rispondenti alle specifiche esigenze delle donne che vivono un matrimonio imposto e delle giovani a rischio.